

**OGGETTO: Approvazione criteri e modalità per la concessione di assegni di studio e facilitazioni di viaggio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - anno scolastico e formativo 2020/2021.**

**LA COMMISSARIA DELLA COMUNITÀ'**

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Vista la relazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;

Visto che i Commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'ente secondo le indicazioni di cui alle premesse della presente deliberazione, con la responsabilità che deriva esclusivamente dal contenuto di discrezionalità degli atti da assumere;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg., con il quale è stato emanato il Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, che definisce i criteri e le modalità per l'attuazione dei servizi e degli interventi previsti dagli artt. 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Visto l'art. 7 del citato Regolamento di attuazione n. 24-104/Leg. del 2007, che disciplina la concessione di assegni di studio di cui all'art. 72 della legge provinciale n. 5/2006 secondo criteri e modalità stabilite annualmente dalla Giunta provinciale;

Visto altresì l'art. 9, comma 2, lett. c) del medesimo Regolamento di attuazione, che prevede che possano essere erogate facilitazioni di viaggio nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a fruire di un servizio di trasporto pubblico che gli permetta la frequenza scolastica, secondo i criteri e le modalità stabilite annualmente dalla Giunta provinciale;

Visto ancora l'art. 11 del Regolamento attuativo, il quale stabilisce che la Giunta provinciale individui i parametri di valutazione della condizione economica familiare, nel rispetto delle disposizioni dettate ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi);

Visto l'allegato all'Intesa sottoscritta in data 18 dicembre 2009 tra l'Assessore provinciale delegato e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dei servizi ed interventi in materia di assistenza scolastica";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 dd. 29 giugno 2015, con la quale sono state approvate le disposizioni per la valutazione della condizione economica di coloro che richiedano interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della citata L.P. n. 3 del 1993, nonché per la verifica e il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, a valere dal 1° luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 dd. 20 luglio 2018 e n. 1235 dd. 12 agosto 2019, con le quali viene modificata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 29 giugno 2015 concernente “Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’art. 6 della L.P. 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 905 dd. 03.07.2020 con la quale viene approvato il modello di “Dichiarazione sostitutiva ICEF” e delle relative “Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva ICEF - reddito e patrimonio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 del 28 agosto 2020, con la quale viene approvato l’atto di indirizzo e di coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5 (legge provinciale sulla scuola);

Visto che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto ICEF;

Considerato che al punteggio ottenuto in base all’indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell’allegato bando per la concessione degli assegni di studio, e che, ai fini della determinazione dell’assegno, si fa riferimento all’ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari ad euro 50,00 e nel limite individuale massimo di euro 3.500,00, dando atto che qualora i fondi stanziati per la concessione dei benefici in parola non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti sarebbero proporzionalmente ridotti fino a consentire l’accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari;

Preso atto che le facilitazioni di viaggio sono determinate in base al valore dell’indicatore ICEF, e che le misure del beneficio sono stabilite nei seguenti modi:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all’80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529, la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta. La facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è comunque concesso fino all’importo massimo di euro 800,00 per un figlio;

Valutata quindi la propria competenza per l’attivazione della procedura volta alla concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio previsti dalla L.P. 05/2006 e s.m.;

Appurato che anche per il corrente anno scolastico le domande di assegno di studio e di facilitazione di viaggio ai sensi della L.P. 5/2006 devono essere sottoscritte dal richiedente per autocertificazione, secondo la normativa vigente, presso la sede della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, previo ottenimento a cura del nucleo familiare di valida documentazione in ordine all’indicatore della condizione economica ICEF;

Visto che il Servizio Segreteria e Istruzione provvederà ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate relativamente alla residenza anagrafica e alla frequenza scolastica;

Preso atto che la Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2155 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto: “Assegnazione di un acconto dei finanziamenti spettanti per l’anno 2020 alle Comunità e al Territorio Val d’Adige per l’esercizio delle funzioni attinenti il diritto allo studio e le attività socio-assistenziali di competenza locale, nonché per l’attività istituzionale ai sensi della L.P. n. 7/1977 e s.m.. Impegno di spesa di euro 61.841.911,75”:

- ha assegnato, nelle more della sottoscrizione del Protocollo di finanza locale tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali per l’anno 2020, alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri un acconto per la gestione delle funzioni attinenti il diritto allo studio pari a euro 43.905,50;
- ha inoltre rinviato a successivo provvedimento la definitiva quantificazione ed assegnazione dei finanziamenti spettanti per l’anno 2020;

Ritenuto di approvare, quali allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il bando contenente i criteri e le modalità generali per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio <Allegati A) e B>, oltreché il documento recante gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell’accesso alle predette agevolazioni previste dalla disciplina in materia di diritto allo studio <(Allegato C)>;

Stabilito che le domande per la concessione degli assegni di studio nonché la concessione di facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico 2020/2021 possono essere presentate dal 05 novembre 2020 al 04 dicembre 2020;

Vista la L.P. 9.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009, n. 42)”;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*dott. Roberto Orempuller*

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

## DECRETA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando contenente i criteri, le modalità e lo schema di domanda per la concessione degli assegni di studio di cui all’art. 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 - anno scolastico e formativo 2020/21 - illustrati nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il bando contenente i criteri, le modalità e lo schema di domanda per la concessione delle facilitazioni di viaggio di cui all’art. 72, comma 1, lettera g) della legge

provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 - anno scolastico e formativo 2020/21 - illustrati nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di approvare il documento recante gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso a tutte le predette agevolazioni previste dalla disciplina in materia di diritto allo studio, Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di demandare agli uffici l'emissione dei bandi pubblici per l'erogazione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio, da redigersi in conformità a quanto disposto dal presente provvedimento, nonché l'approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva degli aventi diritto e la liquidazione agli stessi degli assegni di studio per l'anno scolastico 2020/2021;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione del conseguente impegno di spesa a carico del corrente Bilancio di Previsione, stante l'incertezza attuale in ordine alla consistenza delle domande ed al correlativo fabbisogno di risorse finanziarie;
- 6) di stabilire che, ai fini della determinazione dell'assegno, si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari ad euro 50,00 e nel limite individuale massimo di euro 3.500,00, dando atto che qualora i fondi stanziati per la concessione dei benefici in parola non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti sarebbero proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e di comunicarlo ai capigruppo consiliari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 8) di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo;
  - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
  - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.